

Delibera n. 3/2007/par - Parere concernente le esenzioni e riduzioni in materia di tributi locali nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) – art. 21 del d.lgs. n. 460/1997

Del. n.3P/07



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

- - Pres. Sez. Francesco BATTINI	Presidente
- - Cons. Gianfranco BUSSETTI	Componente
- - Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- - Cons. Vincenzo PALOMBA	Componente
- - Cons. Paolo GIUSTI	Componente
- - Primo Ref. Carmela MIRABELLA	Componente

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Gianfranco Bussetti;

PREMESSO CHE:

con lettera prot. n. 14/07 in data 16 gennaio 2007, pervenuta a questa Sezione il 24 gennaio 2007, il Presidente del Consiglio delle autonomie della Toscana ha trasmesso richiesta di parere, formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dal Sindaco del Comune di Pieve a Nievole.

La richiesta, ampiamente articolata, è finalizzata al conseguimento di una più chiara consapevolezza della portata normativa della previsione, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente le esenzioni e riduzioni in materia di tributi locali nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), cui il Comune intenderebbe pervenire in tema di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) per disciplinare, mediante una modifica del relativo regolamento comunale, eventuali esenzioni nei confronti di tali organizzazioni.

RITENUTO CHE:

La richiesta di parere si palesa ammissibile sia sotto l'aspetto soggettivo, concernente il

proponente, in quanto pervenuta direttamente dal Presidente del Consiglio delle autonomie, oltre che essere formulata dal Sindaco del Comune interessato, sia sotto l'aspetto oggettivo atteso che la ipotizzata opzione regolamentare, in quanto suscettibile di incidere sulle entrate tributarie del Comune, si palesa attinente alla materia della contabilità pubblica. Inoltre la richiesta risulta corrispondere alla funzione tipica dell'attività consultiva, che è quella di illuminare gli organi dell'ente con una manifestazione di giudizio prodromica rispetto a una attività volitiva dell'ente stesso.

CONSIDERATO CHE:

la richiesta viene testualmente formulata nei seguenti termini:

"L'art. 21 del D.lgs 460/97, prevede per i Comuni la possibilità di ridurre o esonerare le ONLUS dal pagamento dei tributi comunali. Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale sta valutando la possibilità di recepire tale norma nel regolamento comunale TOSAP e considerato che la disposizione in argomento non sembrerebbe escludere "in assoluto" le ONLUS dal pagamento dei tributi comunali, chiediamo l'autorevole parere della Corte dei conti al fine di definire in via preventiva la portata dell'art. 21 in argomento a garanzia e nel rispetto degli equilibri finanziari."

Il complessivo contesto legislativo di riferimento, analiticamente esposto dalla stessa Amministrazione comunale, può essere ricostruito, sullo specifico punto, in sequenza logica e cronologica, nei termini seguenti.

In materia di TOSAP vengono in evidenza gli articoli 38, 45 e 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ("Revisione e armonizzazione....(di talune imposte e tasse locali).. a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale"): l'art. 38 indica i tipi di occupazione soggetta a tributo e i casi di esclusione dallo stesso, l'art. 45 detta la disciplina per le occupazioni temporanee, l'art. 49 prevede le esenzioni dalla tassa.

In tale quadro normativo si inserisce, in quanto cronologicamente successiva, la disciplina legislativa concernente le ONLUS (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"). L'art. 21 di tale decreto legislativo prevede che i "i comuni....possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti".

Posta tale facoltà, e venendo, in via gradata, alla ricognizione del contesto normativo, entro cui detta facoltà possa essere esplicata, si rileva, da un lato, che il decreto legislativo n. 460/1997 riguarda sia gli enti non commerciali in genere che le ONLUS in particolare, e, dall'altro, più specificamente, che, come rilevato anche dal Ministero delle finanze nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, nell'ambito di queste ultime occorre riconoscere una distinzione tra attività istituzionali e attività connesse con le prime: e ciò, che vale in primo luogo ai generali fini tributari, correlativamente, e conseguentemente, appare altresì applicabile ai più limitati fini del trattamento tributario relativo alla TOSAP.

Infatti detta normativa tributaria concernente le ONLUS, delineata per tali nuove figure soggettive in attuazione della delega, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), si sovrappone specificamente e derogatoriamente per esse, quanto al regime tributario, alla (precedente) più generale disciplina. E, d'altra parte, sotto tale riguardo la individuata facoltà, di cui al citato art. 21, si trova ricompresa e quindi confermata, sotto l'aspetto della "potestà regolamentare generale delle provincie e dei comuni", nell'art. 52 del quasi coevo decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (il quale, ancorché di data posteriore, è stato pubblicato prima sulla Gazzetta ufficiale).

In conclusione, e salva sempre la ponderata valutazione delle conseguenze agli effetti economico-finanziari e in termini di conseguimento e mantenimento degli equilibri di bilancio,

si ritiene che il regime di agevolazione possa essere introdotto con lo strumento regolamentare e che tale regolamentazione non incorra in preclusioni in ordine a un eventuale discriminazione tra attività istituzionale e attività connesse delle ONLUS.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – in relazione alla richiesta, originariamente formulata dal Sindaco del Comune di Pieve a Nievole (provincia di Pistoia) e inoltrata alla Sezione dal presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana con nota n. 14/07 del 16 gennaio 2007.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana e al Sindaco del Comune di Pieve a Nievole (PT).

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 febbraio.2007.

Il Presidente
f.to Francesco Battini

Il Relatore
f.to Gianfranco Bussetti

Depositata in Segreteria il .12 febbraio 2007

Il Direttore della Segreteria
f.to Pier Domenico Borrello